

CHEMI S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

**APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 28 GIUGNO 2012 E
MODIFICATO IN DATA 8 FEBBRAIO 2013, 7 LUGLIO 2015, 1 DICEMBRE 2015, 7 MARZO
2017, 26 SETTEMBRE 2017 E 18 GIUGNO 2018**

DEFINIZIONI

ATTIVITÀ SENSIBILI: operazioni o atti che potrebbero esporre la SOCIETÀ al rischio di commissione di uno dei reati contemplati nel DECRETO;

C.D.A.: Consiglio di Amministrazione;

CODICE ETICO: Codice adottato con delibera del C.d.A. il 28 giugno 2012;

DECRETO: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231¹;

DESTINATARI: i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del MODELLO, tra i quali gli ESPONENTI AZIENDALI, i DIPENDENTI, i COLLABORATORI (tra cui gli AGENTI ed i CONSULENTI) nonché le persone che, intrattenendo rapporti con la SOCIETÀ, si impegnano all'osservanza del CODICE;

ESPONENTI AZIENDALI: il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, i Direttori generali, i componenti degli altri organi sociali della SOCIETÀ eventualmente istituiti ai sensi dell'art. 2380 Codice civile o delle leggi speciali, nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale ai sensi del DECRETO, per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della SOCIETÀ o di una unità o divisione di questa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale;

DIPENDENTI: i soggetti che intrattengono con la SOCIETÀ un rapporto di lavoro subordinato, di qualsiasi grado o qualsivoglia natura, inclusi i lavoratori a termine compresi quelli con contratto di inserimento o di apprendistato o a tempo parziale,

¹ E successive integrazioni e modificazioni: tale precisazione vale per qualsivoglia legge, regolamento o complesso normativo, che siano richiamati nel MODELLO.

nonché i lavoratori in distacco ovvero in forza con contratti di lavoro para-subordinato (somministrazione di lavoro);

COLLABORATORI: i soggetti che intrattengono con la SOCIETÀ (i) rapporti di lavoro a progetto; (ii) rapporti di agenzia e altri rapporti che si concretino in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato; (iii) rapporti di collaborazione occasionale (ad es. consulenze) , nonché i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di un ESPONENTE AZIENDALE pur non essendo DIPENDENTI;

FORNITORI: qualsiasi soggetto che fornisca alla SOCIETÀ beni e servizi;

DOCUMENTO INFORMATICO: qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificatamente destinati a elaborarli;

ILLECITI AMMINISTRATIVI: gli illeciti amministrativi di cui all'art. 187 - *quinquies* del T.U.F.;

LINEE GUIDA: *Linee Guida* di FARMINDUSTRIA;

MODELLO: il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo così come previsto ex D.Lgs. 231/2001, approvato dal C.d.A. in data 28 giugno 2012 e modificato in data 8 febbraio 2013, 7 luglio 2015, 1 dicembre 2015, 7 marzo 2017, 28 settembre 2017 e 18 giugno 2018;

ORGANI SOCIALI: Consiglio di Amministrazione, Amministratore delegato, Collegio sindacale

ORGANISMO: l'Organismo di vigilanza previsto dal D. Lgs. 231/2001;

P.A.: Pubblica Amministrazione;

REATI: i reati di cui agli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis1, 25-ter, 25-quater, 25-quater1, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-decies, 25-undecies e 25-duodecies del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e i reati previsti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001;

SISTEMA DISCIPLINARE: insieme delle sanzioni applicabili in caso di violazione del MODELLO;

SOCIETÀ : CHEMI S.P.A. ;

SOGGETTI APICALI: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della SOCIETÀ o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione od il controllo della stessa;

T.U.B.: il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario);

T.U.F.: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).

SOMMARIO

CAPITOLO I

IL D.LGS. 231/2001: SINTESI DELLA NORMATIVA

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento
 - 1.1. Natura e caratteri della responsabilità delle persone giuridiche
 - 1.2. Fattispecie di reato individuate dal DECRETO e dalle successive modificazioni
 - 1.3. Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità
 - 1.4. Criteri soggettivi di imputazione della responsabilità
 - 1.5. I reati commessi da soggetti «apicali»
 - 1.6. I reati commessi da soggetti in posizione «subordinata»
 - 1.7. Le caratteristiche del «Modello di organizzazione e di gestione»
 - 1.8. I reati commessi all'estero
 - 1.9. Il tentativo
 - 1.10. Le sanzioni
 - 1.10.1. Le sanzioni pecuniarie
 - 1.10.2. Le sanzioni interdittive
 - 1.10.3. Altre sanzioni
 - 1.11. Le vicende modificative dell'ente
 - 1.12. Il catalogo delle fattispecie di reato

Capitolo II

IL MODELLO DI CHEMI S.P.A.

PARTE GENERALE

2. Natura e Fonti del Modello
3. Finalità del Modello
4. Destinatari del Modello
5. Comunicazione e Formazione sul Modello
6. Adozione, modifiche e aggiornamento del Modello e delle Procedure

7. Prestazione di servizi infragruppo
 - 7.1. Prestazioni di servizi svolte a favore di società controllate
 - 7.2. Prestazioni di servizi svolte da società controllate in favore della SOCIETÀ
8. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza
9. (segue): funzione e poteri dell'Organismo di Vigilanza
10. (segue): obblighi di informazione specifica nei confronti dell'Organismo di Vigilanza
11. (segue): documentazione dell'attività dell'Organismo e raccolta e conservazione delle informazioni
12. Il sistema sanzionatorio

CAPITOLO III

IL MODELLO DI CHEMI S.P.A.

PARTE SPECIALE

13. Premessa
14. Identificazione delle aree e delle operazioni a rischio
 - 14.1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del DECRETO)
 - 14.2. Reati informatici (art. 24-*bis* del DECRETO)
 - 14.3. Reati di falsità in monete (art. 25-*bis* del DECRETO)
 - 14.4. Reati contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*1 del DECRETO)
 - 14.5. Reati societari (art. 25-*ter* del DECRETO) e Abusi di mercato (art. 25-*sexies* del DECRETO)
 - 14.6. Reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* del DECRETO)
 - 14.7. Reati contro la personalità individuale e di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*quinqies* e 25-*duodecies* del DECRETO)
 - 14.8. Reati di criminalità organizzata, anche transnazionale e riciclaggio (art. 24-*ter*, art. 25-*octies* del DECRETO e Legge 16 marzo 2006, n. 146)
 - 14.9. Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del DECRETO)
 - 14.10. Reati in materia di violazione di diritto d'autore (art. 25-*novies* del DECRETO)
 - 14.11. Reati ambientali (art. 25-*undecies* del DECRETO)

15. Procedure per la prevenzione dei reati
 - 15.1. Principi generali
 - 15.2. Decisioni dei soggetti apicali e conflitti di interessi
 - 15.3. Comunicazioni all'esterno della società e rapporti con Autorità pubbliche di vigilanza e controllo
 - 15.4. Formalizzazione e separazione delle fasi: tracciabilità delle operazioni
 - 15.5. Tracciabilità delle operazioni e sistema informatico
 - 15.6. Archiviazione e conservazione documenti
 - 15.7. Accesso e utilizzo del sistema informatico
 - 15.8. Trattamento dei dati personali
 - 15.9. Sistema delle deleghe e delle procure
 - 15.10. Selezione di dipendenti, agenti, consulenti, collaboratori
 - 15.10.bis. Gestione consulenze scientifiche
 - 15.11. Formazione del personale
 - 15.11.bis. Formazione del personale in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
 - 15.12. Sistema delle retribuzioni e dei premi
 - 15.13. Selezione di fornitori, controparti commerciali e *partners*
 - 15.14. Regolamentazione dei rapporti con fornitori, consulenti, controparti contrattuali e *partners*
 - 15.15. Gestione del processo di approvvigionamento beni e servizi
 - 15.16. Gestione risorse finanziarie
 - 15.17. Rapporti economico-finanziari con la P.A. e i suoi esponenti
 - 15.18. Rapporti con intermediari finanziari
 - 15.19. Conoscenza della clientela ed individuazione di operazioni sospette
 - 15.20. Gestione operazioni di cassa disposte dalla clientela
 - 15.21. Trasferimenti di beni aziendali
 - 15.22. Gestione degli *asset* aziendali in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
 - 15.23. Rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività societaria nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni ed in altri documenti
 - 15.24. Acquisto, vendita o altre operazioni, in qualsiasi forma concluse, di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato e alla stipulazione di contratti derivati non negoziati su mercati regolamentati italiani ed europei
 - 15.25. Comunicazione di informazioni relative ad operazioni significative della SOCIETÀ o di società appartenenti al GRUPPO aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato
 - 15.26. Operatività in strumenti finanziari quotati
 - 15.27. Gestione delle informazioni privilegiate
 - 15.28. Rispetto delle tutele della proprietà industriale e del diritto di autore
 - 15.29. Garanzia di natura, qualità, conformità dei prodotti commercializzati
 - 15.30. Pianificazione del servizio di prevenzione e protezione della sicurezza e salute dei lavoratori

- 15.31. Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di sicurezza e salute dei lavoratori
- 15.32. Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
- 15.33. Attività di monitoraggio in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
- 15.34. Attività di *Audit* in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
- 15.35. Gestione del sistema di prevenzione e protezione della sicurezza e salute dei lavoratori
- 15.36. Coinvolgimento del personale in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
- 15.37. Sistema di gestione della sicurezza
- 15.38. Rispetto della normativa in materia di tutela dell'ambiente e adeguamento delle soluzioni tecniche
- 15.39. Pianificazione dei presidi a tutela dell'ambiente in conformità alle prescrizioni normative
- 15.40. Attività di monitoraggio dei presidi a tutela dell'ambiente in conformità alle prescrizioni normative
- 15.41. Attività di Audit in materia di tutela dell'ambiente
- 15.42. Coinvolgimento e formazione del personale in materia di tutela dell'ambiente
- 15.43. Individuazione di specifici presidi per aree di particolare rischio
- 15.44. Gestione strumenti informatici

CAPITOLO I

IL D.LGS. 231/2001: SINTESI DELLA NORMATIVA

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento

Il 4 luglio 2001 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001², al fine di adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali, alle quali l'Italia aveva da tempo aderito.³

Il D.Lgs. 231/2001 reca le disposizioni normative concernenti la «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*».

Il DECRETO introduce e disciplina la responsabilità degli «enti» per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato: una responsabilità diretta – di natura amministrativa - dell'ente per effetto della commissione di taluni reati da parte di soggetti funzionalmente allo stesso legati, prevedendo l'applicabilità di sanzioni amministrative nei confronti dell'ente medesimo.

1.1. Natura e caratteri della responsabilità delle persone giuridiche

La responsabilità amministrativa dell'ente per la commissione di uno dei reati per i quali è prevista si aggiunge, e non si sostituisce, a quella (penale o amministrativa) della persona fisica che è l'autore dell'illecito.

² Emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001, n. 140.

³ Quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali

La responsabilità dell'ente sussiste anche se l'autore del reato non è stato identificato oppure il reato medesimo sia estinto nei confronti del reo per una causa diversa dall'amnistia.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato. Tuttavia se la prescrizione è interrotta (con uno degli atti espressamente previsti), essa ricomincia a decorrere senza alcun limite massimo. Può quindi accadere che il reato si estingua per il decorso del tempo, poiché per la responsabilità penale della persona fisica la legge contempla dei limiti massimi, ma non sia estinta – e quindi sopravviva – la responsabilità dell'ente.

1.2. Fattispecie di reato individuate dal DECRETO e dalle successive modificazioni

La responsabilità dell'ente sorge solo nei casi e nei limiti espressamente previsti dalla legge: l'ente *«non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato, se la sua responsabilità ... in relazione a quel fatto e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge»*, che sia entrata in vigore prima della commissione del fatto.

L'ente non può essere chiamato a rispondere della realizzazione di qualsiasi fatto costituente reato, ma solo della commissione di reati e di illeciti amministrativi tassativamente previsti dal DECRETO, nella formulazione risultante dal suo testo originario e dalle successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del DECRETO.

Assume inoltre rilievo, ai fini dell'individuazione delle fattispecie di reato rilevanti, la L. 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, la quale individua nelle condotte delittuose delineate la responsabilità dell'ente. Ai sensi dell'art. 3 di tale legge, il reato commesso da *«un gruppo criminale organizzato»* deve possedere il carattere della transnazionalità, ossia:

- deve essere «*commesso in più di uno Stato*»;
- ovvero deve essere «*commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo*» deve avvenire «*in un altro Stato*»;
- ovvero deve essere «*commesso in uno Stato ma in esso*» deve essere «*implicato un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato*»;
- ovvero deve essere «*commesso in uno Stato*» ma avere «*effetti sostanziali in un altro Stato*».

1.3. Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità

La commissione di uno dei reati indicati dal DECRETO costituisce il primo presupposto per l'applicabilità della disciplina dettata dal DECRETO stesso.

Il DECRETO prevede ulteriori presupposti di natura oggettiva, altri di natura soggettiva.

Il primo, fondamentale ed essenziale, criterio di imputazione di natura oggettiva è costituito dall'essere il reato – o l'illecito amministrativo - commesso «*nell'interesse o a vantaggio dell'ente*».

Ciò significa che la responsabilità dell'ente sorge qualora il fatto illecito sia stato commesso nell'interesse dell'ente ovvero per favorire l'ente, senza che sia in alcun modo necessario il conseguimento effettivo e concreto dell'obiettivo. Si tratta dunque di un criterio che si sostanzia nella finalità – anche non esclusiva – con la quale il fatto illecito è stato realizzato.

Il criterio del vantaggio attiene, invece, al risultato positivo che l'ente ha obiettivamente tratto dalla commissione dell'illecito, a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

L'ente, però, non è responsabile se il fatto illecito è stato commesso da uno dei soggetti indicati dal DECRETO «*nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*». Ciò conferma che, se l'esclusività dell'interesse perseguito impedisce il sorgere della responsabilità dell'ente, per contro la responsabilità sorge se l'interesse è comune all'ente ed alla persona fisica

o è riferibile in parte all'uno in parte all'altro.

Secondo criterio di imputazione oggettivo è costituito dal tipo di soggetti autori del fatto illecito.

L'illecito - penale o amministrativo - deve essere stato realizzato da uno o più soggetti qualificati, che il DECRETO raggruppa in due categorie. Deve essere stato realizzato infatti:

- «*da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale*», o da coloro che «*esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo*» dell'ente (soggetti in c.d. «*posizione apicale*»);
- «*da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali*» (c.d. «*subalterni*», che, si segnala, non coincidono con il personale dipendente).

Gli autori del reato dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'ente, quindi, possono essere:

- soggetti in «*posizione apicale*», quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di una sede o filiale nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente⁴;
- soggetti «*subalterni*», tipicamente i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.

Se più soggetti cooperano alla commissione del reato (dando luogo al concorso di persone nel reato: art. 110 c.p.; sostanzialmente lo stesso vale nel caso di illecito amministrativo), non è necessario che il soggetto «qualificato» ponga in essere, neppure

⁴ Come possono essere il c.d. amministratore di fatto (v. ora art. 2639 c.c.) o il socio sovrano.

in parte, l'azione tipica, prevista dalla legge. È necessario e sufficiente che fornisca un contributo consapevolmente causale alla realizzazione del reato.

1.4. Criteri soggettivi di imputazione della responsabilità

Il DECRETO prevede una serie di condizioni – alcune descritte in positivo, altre in negativo – di natura soggettiva (in senso lato, trattandosi di enti) al sorgere della responsabilità, che costituiscono dei criteri di imputazione soggettivi del fatto illecito rimproverato alla società.

Il DECRETO infatti, nel suo complesso, tratteggia la responsabilità dell'ente come una responsabilità diretta, per fatto proprio e colpevole.

E' esclusa la responsabilità dell'ente, nel caso in cui questo - prima della commissione del reato - abbia adottato ed efficacemente attuato un *Modello di organizzazione e di gestione*, idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

Se ne ricava che la responsabilità dell'ente si fonda – in sintesi e semplificando – sulla c.d. colpa di organizzazione ovvero sulla mancata preventiva adozione o sul mancato rispetto di *standards* doverosi attinenti all'organizzazione e all'attività dell'ente ai fini di prevenzione dei reati: difetto riconducibile alla politica di impresa oppure a *deficit* strutturali e prescrittivi nell'organizzazione aziendale.

L'adozione del *Modello di organizzazione e di gestione* non costituisce un adempimento necessario al quale l'ente è tenuto, nel senso che non è previsto alcun obbligo giuridico per l'impresa di dotarsi di un modello conforme alle indicazioni del DECRETO.

Qualora, però, l'impresa non possieda un *Modello di organizzazione e di gestione* essa non potrà sottrarsi alla responsabilità amministrativa stabilita dal DECRETO.

Vi è quindi, in sostanza, una presunzione di colpa di organizzazione nella mancata adozione del *Modello di organizzazione e di gestione*.

1.5. I reati commessi da soggetti «apicali»

Per i reati commessi da soggetti in posizione «*apicale*», il DECRETO stabilisce una presunzione relativa di responsabilità dell'ente, dal momento che si prevede l'esclusione della sua responsabilità solo se esso dimostra che:

- «*l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*»;
- «*il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*»;
- «*le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione*»;
- «*non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*».

Le condizioni ora elencate devono concorrere tutte e congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

1.6. I reati commessi da soggetti in posizione «subordinata»

Per i reati commessi da soggetti in posizione «*subordinata*», l'ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che «*la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza*».

In altri termini, la responsabilità dell'ente si fonda sull'inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, doveri attribuiti *ex lege* al vertice aziendale o trasferiti su altri

soggetti per effetto di valide deleghe.

La disciplina introduce un'ulteriore presunzione, questa volta a favore dell'ente: l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre *«se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi»*. Specularmente a quanto in precedenza osservato, la colpa di organizzazione – declinata nella mancata direzione o vigilanza - non si presume *juris et de jure* ed è esclusa dall'adozione del *Modello di organizzazione e di gestione*.

L'adozione e l'attuazione effettiva ed efficace di un modello di organizzazione idoneo ai fini di prevenire i reati costituiscono l'adempimento dei doveri di direzione e controllo e operano da esimente della responsabilità dell'ente.

1.7. Le caratteristiche del «Modello di organizzazione e di gestione»

Il DECRETO non disciplina la natura e le caratteristiche del modello di organizzazione: si limita a dettare alcuni principi di ordine generale, parzialmente differenti in relazione ai soggetti che potrebbero realizzare un reato.

Per la prevenzione dei reati dei «soggetti apicali», il modello deve:

- *«individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati»* (c.d. mappatura dei rischi);
- *«prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire»*;
- *«individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati»*; l'espressa previsione dell'area delle risorse finanziarie segnala che il DECRETO attribuisce un rilievo preminente alla regolamentazione interna della gestione delle risorse finanziarie, cruciali nell'attività della SOCIETÀ;
- *«prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli»*;

- *«introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».*

Riguardo ai reati che possono essere commessi dai «subalterni» (alla direzione e vigilanza: nozione da intendere in senso molto ampio) il *Modello di organizzazione, gestione e controllo* deve prevedere:

- *«in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio».*

In merito all'efficace attuazione del *Modello di organizzazione, gestione e controllo*, devono essere previsti:

- *«una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività»;*
- *«un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».*

1.8. I reati commessi all'estero

In forza dell'art. 4 del DECRETO, l'ente può essere considerato responsabile, in Italia, per la commissione all'estero di taluni reati.

I presupposti su cui si fonda tale responsabilità sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente: un soggetto apicale o subordinato (nei termini già esaminati sopra);

- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (e qualora la legge preveda che la persona fisica colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso);
- se sussistono i casi e le condizioni previsti dai predetti articoli del codice penale, l'ente risponde purché nei suoi confronti non procedano le Autorità dello Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.9. Il tentativo

La responsabilità amministrativa dell'ente sorge anche nel caso in cui uno degli illeciti penali (delitti), previsti dal DECRETO come fonte di responsabilità sia commesso nella forma del tentativo (art. 56 c.p.).

1.10. Le sanzioni

Il sistema sanzionatorio previsto dal DECRETO prevede sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.

1.10.1. Le sanzioni pecuniarie

Diversamente da quanto previsto nel resto del sistema penale e amministrativo, la sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su «quote». Ogni illecito prevede un minimo ed un massimo di quote, il cui valore monetario è poi determinato dal giudice, tenuto conto delle condizioni «economiche e patrimoniali dell'ente», in termini tali da assicurare efficacia alla sanzione.

La sanzione amministrativa da reato è applicata dal giudice penale ovvero dal giudice

competente a giudicare l'autore del fatto illecito penalmente rilevante; dall'autorità amministrativa, nei casi in cui si prevede la responsabilità dell'ente per l'illecito amministrativo commesso «nel suo interesse o a suo vantaggio».

Se è affermata la responsabilità dell'ente, è sempre applicata la sanzione pecuniaria.

Sono previsti alcuni casi di riduzione della sanzione pecuniaria: a) qualora l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo; b) quando il danno cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione pecuniaria derivante da reato, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno ed ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è adoperato in tal senso; b) è stato adottato e reso operativo un modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

Nel caso dei reati di cui all'art. 25-*sexies* del DECRETO, se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

1.10.2. Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie e costituiscono le reazioni afflittive di maggior rilievo.

Le sanzioni interdittive previste dal DECRETO sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso:
 - a. da un soggetto apicale;
 - b. da un soggetto subordinato, qualora la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi.

Il Giudice, su richiesta del pubblico ministero, può applicare le sanzioni interdittive all'ente anche in via cautelare, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere concreto il pericolo che siano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'ente - prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito il danno, o lo abbia riparato;
- abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);

- abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

Qualora ricorrano tutte questi comportamenti – considerati di ravvedimento operoso - anziché la sanzione interdittiva si applicherà la pena pecuniaria.

1.10.3. Altre sanzioni

Oltre alla sanzione pecuniaria e alle sanzioni interdittive, il DECRETO prevede altre due sanzioni:

- la confisca, che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato (ovvero, quando non è possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, nell'apprensione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato), salvo il risarcimento del danno;
- la pubblicazione della sentenza di condanna, che consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

1.11. Le vicende modificative dell'ente

Il DECRETO disciplina la responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative (trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda).

In termini generali è stabilito che *«dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria»* inflitta all'ente *«risponde soltanto l'ente, con il suo patrimonio o il fondo comune»*.

E' quindi esclusa una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente.

Quali criteri generali per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente valgono quelli stabiliti dalle leggi civili sulla responsabilità dell'ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'ente originario.

Le sanzioni interdittive rimangono a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato, salva la facoltà per l'ente risultante dalla trasformazione di ottenere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, allorché il processo di riorganizzazione seguito alla fusione o alla scissione abbia eliminato i *deficit* organizzativi che avevano reso possibile la commissione del reato.

Il DECRETO sancisce che, nel caso di *«trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto»*.

Modifiche di struttura giuridica (ragione sociale, forma giuridica, ecc.) sono irrilevanti per la responsabilità dell'ente: il nuovo ente sarà destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

Per quanto attiene ai possibili effetti di fusioni e scissioni, l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, *«risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione»*. Al subentrare dell'ente risultante dalla fusione nei rapporti giuridici degli enti fusi e dall'accorpamento delle relative attività aziendali, comprese quelle nell'ambito delle quali sono stati realizzati gli illeciti, consegue un trasferimento della responsabilità in capo all'ente scaturito dalla fusione.

Se la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice deve tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario, e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

Nel caso di scissione parziale, quando la scissione avviene mediante trasferimento solo

di una parte del patrimonio della società scissa, che continua ad esistere, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Gli enti collettivi beneficiari della scissione, ai quali sia pervenuto il patrimonio (in tutto o in parte) della società scissa sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito: tale limite non opera per gli enti beneficiari a cui sia pervenuto - anche solo in parte - il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

Il DECRETO regola, infine, il fenomeno della cessione e del conferimento di azienda. Nel caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente.

La responsabilità del cessionario - oltre che limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione (o di conferimento) - è peraltro limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

1.12. Il catalogo delle fattispecie di reato.

Il DECRETO prevede allora alcuni gruppi di reati (delitti e contravvenzioni), i quali possono far sorgere la responsabilità della SOCIETÀ.

L'enumerazione dei reati è stata ampliata successivamente a quella all'origine contenuta nel DECRETO e l'elenco che segue è aggiornato al mese di agosto 2017, in particolare ai seguenti interventi normativi: **i.** D. L. 25 settembre 2001, n. 350, che ha introdotto l'art. 25-bis «*Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo*»; **ii.** D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, che ha introdotto l'art. 25-ter «*Reati societari*»; **iii.** L. 14 gennaio 2003, n. 7, che ha introdotto l'art. 25-quater «*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*»; **iv.** L. 11 agosto 2003, n. 228, che ha introdotto l'art. 25-quinquies «*Delitti contro la personalità individuale*»; **v.** L. 18 aprile 2005, n.

62, che ha introdotto l'art. 25-*sexies* «*Abusi di mercato*»; **vi.** L. 28 dicembre 2005, n. 262, che ha inserito, all'art. 25-*ter*, il reato di cui all'art. 2629-*bis* c.c.; **vii.** L. 9 gennaio 2006, n. 7, che ha introdotto l'art. 25-*quater.1* «*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*»; **viii.** L. 6 febbraio 2006, n. 38, che ha modificato l'art. 25-*quinquies* lett. b) e c), introducendo l'estensione della normativa anche al materiale pornografico di cui all'art. 600-*quater* c.p.; **ix.** L. 16 marzo 2006, n. 146, che ha introdotto nuovi reati transnazionali di criminalità organizzata; **x.** L. 3 agosto 2007, n. 123 che ha introdotto l'art. 25-*septies* «*Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*» (come modificato poi dall'art. 300 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81); **xi.** D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 che ha introdotto l'art. 25-*octies* «*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*»; **xii.** L. 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto l'art. 24-*bis* «*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*»; **xiii.** L. 15 luglio 2009, n. 94, che ha introdotto l'art. 24-*ter* «*Delitti di criminalità organizzata*»; **xiv.** L. 23 luglio 2009, n. 99, che ha apportato modifiche all'art. 25-*bis* nuovamente rubricato in «*Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*», ed ha anche introdotto l'art. 25-*bis.1.* «*Delitti contro l'Industria e il commercio*» nonché l'art. 25-*novies* «*Delitti in materia violazione diritto d'autore*»; **xv.** L. 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto l'art. 25-*novies* «*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*»; **xvi.** D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 ha da ultimo introdotto l'art. 25-*undecies* «*Reati ambientali*»; **xvii.** D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 che ha introdotto l'art. 25-*duodecies* «*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*»; **xviii.** L. 6 novembre 2012, n. 190 contenente «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*»; **xix.** D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 che ha introdotto nell'ambito dell'art. 25-*quinquies* il reato di cui all'art. 609-*undecies* del Codice Penale «*Adescamento di minorenni*»; **xx.** L. 15 dicembre 2014, n. 186 che ha introdotto nell'ambito dell'art. 25-*octies* il reato di cui all'art. 648 *ter.1* del Codice Penale «*Autoriciclaggio*»; **xxi.** L. 22 maggio 2015, n. 68 che ha esteso e coordinato il novero dei reati c.d. ambientali; **xxii.** L. 27 maggio 2015, n. 69 che ha modificato alcune delle fattispecie relative ai reati c.d. societari e ai reati contro la Pubblica Amministrazione; **xxiii.** D. Lgs. 21 giugno 2016, n. 125 che ha modificato gli

artt. 453 e. 461 del Codice Penale; **xxiv.** L. 29 ottobre 2016, n. 199 che ha introdotto nell'ambito dell'art. 25-*quinquies* il reato di cui all'art. 603-*bis* del Codice Penale «*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*»; **xxv.** L. 11 dicembre 2016, n. 236 che ha ampliato l'estensione della fattispecie incriminatrice dell'art. 416 co. 6° del Codice Penale; **xxvi.** D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 che ha modificato la fattispecie di «*Corruzione tra privati*» di cui all'art. 2635 del Codice Civile e introdotto *ex novo* l'art. 2635-*bis* del Codice Civile che contempla il reato di «*Istigazione alla corruzione tra privati*»; **xxvii.** L. 23 giugno 2017, n. 103 che ha, tra l'altro, modificato l'art. 416-*ter* del Codice Penale.

Le fattispecie *tassativamente* indicate nel DECRETO sono quindi al momento attuale:

Malversazione a danno dello Stato: prevista dall'art. 316-*bis* c.p. e costituita dalla condotta di chi, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità;

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato: prevista dall'art. 316-*ter* c.p. e costituita dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-*bis* c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee;

Truffa aggravata: prevista dall'art. 640 co. 2° n. 1 c.p. e costituita dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, quando il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro

ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: prevista dall'art. 640-*bis* c.p. e costituita dal fatto di cui all'art. 640 c.p. (truffa) riguardante contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;

Frode informatica: prevista dall'art. 640-*ter* co. 2° c.p. e costituita dalla condotta di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico;

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico: previsto dall'art. 615-*ter* c.p. e costituito dalla condotta di chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo;

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici: prevista dall'art. 615-*quater* c.p. e costituita dalla condotta di chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico: prevista dall'art.

615-*quinquies* c.p. e costituita dalla condotta di chi, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici;

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche: prevista dall'art. 617-*quater*. c.p. e costituita dalla condotta di chi fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi ovvero le impedisce o le interrompe;

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche: prevista dall'art. 617-*quinquies* c.p. e costituita dalla condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici: previsto dall'art. 635-*bis* c.p. e costituito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, dalla condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui. La pena è aggravata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità: previsto dall'art. 635-*ter* c.p. e costituito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, dalla condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o

sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità. La pena è aggravata se:

- dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici; o
- il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici: previsto dall'art. 635-*quater* c.p. e integrato, salvo che il fatto costituisca più grave reato, dal fatto di chi, tramite condotte di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati e programmi informatici altrui o con l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende in tutto o in parte inservibili i sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento;

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità: previsto dall'art. 635-*quinquies* c.p. e sussistente laddove il danneggiamento di sistemi telematici o informatici sia diretto a distruggere, a danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento;

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica: prevista dall'art. 640-*quinquies* c.p. e costituita dalla condotta del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica che, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato;

In base all'art. 491-*bis* c.p. le fattispecie di reato previste dal capo III del Titolo VII del Codice Penale (rubricato «*Delle Falsità in atti*») si applicano anche ai documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria come se si trattasse di atti pubblici;

Associazione per delinquere: reato previsto dall'art. 416 c.p. e costituito dalla condotta di tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti;

Associazioni di tipo mafioso anche straniere: reato previsto dall'art. 416 *bis* c.p. per cui l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso;

Scambio elettorale politico-mafioso: ai sensi dell'art. 416-*ter*, la pena stabilita dal primo comma dell'art. 416-*bis* c.p. si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo art. 416-*bis* c.p. in cambio della erogazione di denaro;

Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione: reato previsto dall'art. 630 c.p. e costituito dalla condotta di chi sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione;

Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

Associazione finalizzata al traffico di illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope: reato previsto dall'art. 74 del T.U. 309/1990 costituito dalla condotta tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 70, co. 4°, 6° e 10° ovvero dall'art. 73 del medesimo T.U. 309/1990 (tra cui, in via esemplificativa, l'immissione sul mercato, l'importazione o l'esportazione di sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope - c.d. "precursori di droghe" - nonché la coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta, cessione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, consegna, importazione ed esportazione di sostanze stupefacenti o psicotrope);

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle ex art. 2.3. L. 18 aprile 1975, n. 110 come richiamati dall'art. 407, co. 2° lett. a) n. 5 c.p.p.;

Corruzione per l'esercizio della funzione: prevista dall'art. 318 c.p. (c.d. corruzione *impropria*) e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Ai sensi dell'art. 321 c.p., è punito anche il corruttore, cioè colui che da o promette il denaro o altra utilità;

Istigazione alla corruzione: prevista dall'art. 322 c.p. e costituita dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata; oppure dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;

Concussione: prevista dall'art. 317 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità;

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: prevista dall'art. 319 c.p. (c.d. corruzione *propria*) e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

Ai sensi dell'art. 319-*bis* c.p., la pena è aggravata quando il fatto di corruzione ha ad oggetto:

- il conferimento di impieghi pubblici o di stipendi o pensioni, oppure
- la stipula di contratti in cui sia interessata l'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale corrotto, nonché
- il pagamento o il rimborso di tributi.

Ai sensi dell'art. 321 c.p., è punito anche il corruttore, cioè colui che da o promette il denaro o altra utilità;

Corruzione in atti giudiziari: prevista dall'art. 319-*ter* c.p., 2° comma, e costituita dai fatti di corruzione, commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Ai sensi dell'art. 321 c.p., è punito anche il corruttore, cioè colui che da o promette il denaro o altra utilità;

Induzione indebita a dare o promettere utilità: prevista dall'art. 319-*quater* e costituita, salvo che il fatto costituisca più grave reato, dalla condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi

poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità; è punito altresì chi da o promette denaro o altra utilità, ma in misura inferiore;

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: prevista dall'art. 320 c.p., costituita dai fatti descritti dall'art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio o *propria*) e dall'art. 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione o *impropria*) commessi dall'incaricato di un pubblico servizio;

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri: previsti dall'art. 322-bis c.p., costituite dai fatti di cui agli artt. 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), da 317 a 320 (concussione, corruzione per l'esercizio della funzione o *impropria*, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio o *propria*, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) e 322, co. 3° e co. 4° (istigazione alla corruzione), commessi:

- dai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- dai funzionari e dagli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- dalle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- dai membri e dagli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- da coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati

di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli artt. 321 e 322 c.p., 1° e 2° comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- alle persone indicate nel primo punto di cui sopra, le quali sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali;

Corruzione tra privati: prevista dall'art. 2635 c.c. co. 3° e costituita dalla condotta di chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti:

- agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci o ai liquidatori di società o enti privati (cfr. art. 2635 c.c. co. 1°), o
- ai soggetti che esercitano funzioni direttive diverse da quelle proprie delle cariche sinora citate, oppure ancora
- ai soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza degli stessi,

affinché questi compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà;

Istigazione alla corruzione tra privati: prevista dall'art. 2635-bis c.c. co. 1° e costituita dalla condotta di chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti

- a) agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei

documenti contabili societari, ai sindaci o ai liquidatori di società o enti privati

b) nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive,

affinché questi compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, a patto che l'offerta o la promessa non sia accettata;

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate: previste dall'art. 453 c.p. e costituite dalla condotta di chi:

a) contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

b) alteri in qualsiasi modo monete genuine dandone l'apparenza di un valore superiore;

c), non essendo concorso nella contraffazione o alterazione ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con intermediario introduce nel territorio dello Stato o detiene, spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

d) acquisti o riceva da colui che le ha falsificate, ovvero da un intermediario, al fine di metterle in circolazione, monete contraffatte o alterate;

e) legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni;

Alterazione di monete: prevista dall'articolo 454 c.p. e costituita dalla condotta di chi:

- alteri monete della qualità indicata dall'art. 453 c.p. (di cui sopra), scemandone il valore, oppure

- rispetto alle monete in tal modo alterate, ponga in essere le condotte di introduzione nel territorio dello Stato, di detenzione, spendita o messa in circolazione delle medesime monete, nonché di acquisto o ricezione delle stesse da chi le ha alterate o da un intermediario;

Spendita o introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate: previste dall'art. 455 c.p. e costituite dalla condotta di chiunque, al di fuori delle due ipotesi di cui sopra, acquisti o detenga monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spenda o le metta altrimenti in circolazione;

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede: prevista dall'art. 457 c.p. e costituita dalla condotta di chiunque spenda o metta altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, ricevute in buona fede;

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati: previsti dall'art. 459 c.p. e costituite dalla condotta di chiunque realizzi le condotte previste dagli artt. 453, 455 e 457 c.p. di cui sopra, in relazione alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti;

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo: prevista dall'art. 460 c.p. e costituita dalla condotta di chiunque contraffà carta filigranata utilizzata per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori bollati, ovvero acquisti, detenga o alieni tale carta contraffatta;

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o di carta filigranata: previste dall'art. 461 c.p. e costituite dalla condotta di chiunque fabbrichi, acquisti, detenga o alieni filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, inclusi ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione;

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati: previsto dall'art. 464 c.p. e costituito dalla condotta di chiunque, non essendo in concorso con la contraffazione o alterazione, faccia uso di valori di bollo contraffatti o alterati;

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni: reato previsto dall'art. 473 c.p. costituito dalla condotta di chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero di chi, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati; di chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati;

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi: reato previsto dall'art. 474 c.p. costituito dalla condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati; di chi detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui sopra;

Turbata libertà dell'industria e del commercio: reato previsto dall'art. 513 c.p. e costituito dalla condotta di chi adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;

Illecita concorrenza con minaccia o violenza: reato previsto dall'art. 513-bis c.p. costituito dalla condotta di chi nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia;

Frodi contro le industrie nazionali: reato previsto dall'art. 514 c.p. costituito dalla

condotta di chi, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale;

Frode nell'esercizio del commercio: reato previsto dall'art. 515 c.p. costituito dalla condotta di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita;

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine: reato previsto dall'art. 516 c.p. costituito dalla condotta di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita;

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci: reato previsto dall'art. 517 c.p. costituito dalla condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale: reato previsto dall'art. 517-ter c.p. costituito dalla condotta di chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis,

474-ter co. 2° e 517-bis co. 2°. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale;

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di ordini dei prodotti agroalimentari: reato previsto dall'art. 517-*quater* c.p. costituito dalla condotta di chi contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-*bis*, 474-*ter* co. 2° e 517-*bis* co. 2°. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari;

False comunicazioni sociali: reato previsto dall'art. 2621 c.c. e costituito dalla condotta - diversa da quella prevista all'articolo 2622 c.c. - degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore. La punibilità è estesa anche al caso in cui le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Ai sensi del successivo art. 2621-*bis* c.c., ai fatti che sono di lieve entità, tenuto conto

della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, si applica una pena ridotta, salvo che costituiscano più grave reato.

Salvo che costituiscano più grave reato, la stessa pena si applica quando i fatti riguardano società che non superano i limiti indicati dal co. 2° dell'art. 1 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. legge fallimentare). In tal caso il reato è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali delle società quotate: reato previsto dall'art. 2622 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Alle società indicate sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le falsità o le omissioni riguardino beni

posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

Impedito controllo: previsto dall'art. 2625 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali e cagionano un danno ai soci;

Indebita restituzione dei conferimenti: prevista dall'art. 2626 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche in modo simulato, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli;

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve: prevista dall'art. 2627 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante: previste dall'art. 2628 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;

Omessa comunicazione del conflitto di interessi: prevista dall'art. 2629-bis c.c., e costituita dalla violazione dell'art. 2391 co. 1° c.c. realizzata dagli amministratori o dal componente del consiglio di gestione di una società con titoli ammessi alla

negoziazione in mercati regolamentati, in Italia o in altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante (ex art. 116 TUF) ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del TUB o del TUF o della Legge n. 576 del 1982 o del D. Lgs. n. 124 del 1993;

Operazioni in pregiudizio dei creditori: previste dall'art. 2629 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori;

Formazione fittizia del capitale: prevista dall'art. 2632 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano in modo fittizio il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione;

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori: prevista dall'art. 2633 c.c. e costituita dalla condotta dei liquidatori i quali, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori;

Illecita influenza sull'assemblea: prevista dall'art. 2636 c.c. e costituita dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;

Aggiotaggio: previsto dall'art. 2637 c.c. e costituito dalla condotta di chi diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente

idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari;

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza: previsto dall'art. 2638 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, ovvero dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci e dai liquidatori di società o enti e dagli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni;

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico: si intendono i delitti previsti come tali dal codice penale e dalle leggi speciali nonché altri delitti che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo firmata a New York il 9 dicembre 1999;

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili: reato previsto dall'art. 583-

bis c.p. e costituito dalla condotta di chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili (si intendono tali la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo) o provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili lesioni diverse da quelle appena descritte da cui derivi una malattia del corpo o della mente;

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù: reato previsto dall'art. 600 c.p. e costituito dalla condotta di chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero di chiunque riduce o mantiene una persona in stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni di lavoro o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi. In particolare, la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha l'autorità sulla persona;

Prostituzione minorile: previsto dall'art. 600-*bis* c.p. e costituito dalla condotta di chi:

- recluta o induce alla prostituzione una persona minore di diciotto anni, ovvero
- ne favorisce, gestisce, organizza, controlla o sfrutta la prostituzione;
- compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche se soltanto promessi;

Pornografia minorile: reato previsto dall'art. 600-*ter* c.p. e costituito dalla condotta di chiunque, utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche, produce materiale pornografico, induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni pornografiche, fa commercio di materiale pornografico oppure chiunque, al di fuori delle ipotesi delineate, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica,

distribuisce, divulga, diffonde pubblicizza il materiale pornografico ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale. Infine ricade nella fattispecie di reato chiunque, al di fuori dei casi descritti, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, tale materiale pornografico;

Detenzione di materiale pornografico: reato previsto dall'art. 600-*quater* c.p. e costituito dalla condotta di chiunque, al di fuori delle ipotesi delineate in ordine alla pornografia minorile, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni diciotto;

Pornografia virtuale: fattispecie prevista dall'art. 600-*quater*¹ c.p. e costituita dalla condotta di chiunque ponga in essere i reati descritti dagli artt. 600-*ter* (pornografia minorile) e 600-*quater* (detenzione di materiale pornografico) c.p., con riferimento a materiale pornografico rappresentato da immagini virtuali, ossia realizzate con tecniche di elaborazione in tutto o in parte associate a situazioni reali, la cui qualità fa apparire come vere situazioni non reali, realizzate utilizzando immagini di minori di anni diciotto;

Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile: reato previsto dall'art. 600-*quinquies* c.p. e costituito dalla condotta di chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati allo sfruttamento della prostituzione minorile o comunque comprendenti tale attività;

Tratta di persone: reato previsto dall'art. 601 c.p. e costituito dalla condotta di chi recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di schiavitù o servitù descritte dall'art. 600 c.p., ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi

alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi, nonché dal fatto di chi realizza le predette condotte nei confronti di persona minore di età ;

Acquisto o alienazione di schiavi: reato previsto dall'art. 602 c.p. e costituito dalla condotta di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dal reato di tratta di persone di cui all'art. 601 c.p., acquista, aliena o cede una persona che si trova nelle condizioni di schiavitù o servitù descritte dall'art. 600 c.p.;

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: reato previsto dall'art. 603-bis c.p., è costituito dalla condotta di chi:

- a) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, oppure
- b) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione poc'anzi indicata, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Adescamento di minorenni: reato previsto dall'art. 609-*undecies* c.p. e costituito dalla condotta di chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli artt. 600, 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater* anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-*quater*¹, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies*, adesca un minore di anni sedici. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete *internet* o di altre reti o mezzi di comunicazione;

Associazione per delinquere (nell'ipotesi in cui assuma i caratteri della transnazionalità identificati nel § 1.2. del presente MODELLO): reato previsto dall'art. 416 c.p. (a cui rinvia la L. 146 del 2006) e costituito dalla condotta di tre o più persone che si associano per commettere più delitti;

Associazione di tipo mafioso (nell'ipotesi in cui assuma i caratteri della transnazionalità identificati nel § 1.2. del presente MODELLO): reato previsto dall'art. 416-*bis* c.p. (a cui rinvia la L. 146 del 2006) e costituito dalla condotta di partecipazione ad una associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone;

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (nell'ipotesi in cui assuma i caratteri della transnazionalità identificati nel § 1.2. del presente MODELLO): reato previsto dall'art. 291-*quater* del D.P.R. 23 gennaio

1973, n. 43 (a cui rinvia la L. 146 del 2006) e costituito dalla condotta di tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291-bis (contrabbando di tabacchi lavorati esteri ovvero condotta di introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione nel territorio di un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a 10 kg convenzionali);

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (nell'ipotesi in cui assuma i caratteri della transnazionalità identificati nel § 1.2. del presente MODELLO): reato previsto dall'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (a cui rinvia la L. 146 del 2006) e costituito dalla condotta di tre o più persone che si associano al fine di commettere più delitti di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope;

Riciclaggio (nell'ipotesi in cui assuma i caratteri della transnazionalità identificati nel § 1.2. del presente MODELLO): reato previsto dall'art. 648-bis c.p. (a cui rinvia la L. 146 del 2006) e costituito dalla condotta di chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (nell'ipotesi in cui assuma i caratteri della transnazionalità identificati nel § 1.2. del presente MODELLO): reato previsto dall'art. 648-ter c.p. (a cui rinvia la L. 146 del 2006) e costituito dalla condotta di chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;

Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (nell'ipotesi in cui assuma i caratteri della transnazionalità identificati nel § 1.2. del presente MODELLO): reato

previsto dall' art. 12 co. 3°, 3-bis, 3-ter e 5° del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (a cui rinvia la L. 146 del 2006) e costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, al fine di trarre profitto anche indiretto e in violazione delle disposizioni del medesimo D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286:

- promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, oppure

- compie altri atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato, ovvero in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente,

nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Fuori dalle ipotesi precedenti e se il fatto non costituisce più grave reato, è inoltre incriminata la condotta di chi, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del medesimo D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (nell'ipotesi in cui assuma i caratteri della

transnazionalità identificati nel § 1.2. del presente MODELLO): reato previsto dall'art. 377-bis c.p. (a cui rinvia la L. 146 del 2006) e costituito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, dalla condotta di chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere;

Favoreggiamento personale (nell'ipotesi in cui assuma i caratteri della transnazionalità identificati nel § 1.2. del presente MODELLO)): reato previsto dall'art. 378 c.p. (a cui rinvia la L. 146 del 2006) e costituito dalla condotta di chiunque, dopo la commissione di un delitto per cui la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione e fuori dai casi di concorso nel medesimo aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa;

Abuso di informazioni privilegiate: reato previsto dall'art. 184 del TUF e costituito dalla condotta di chi, in possesso di un'informazione privilegiata - in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o di controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio - acquista, vende o compie operazioni per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari utilizzando l'informazione privilegiata posseduta; oppure comunica l'informazione privilegiata posseduta ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro; oppure raccomanda o induce altri al compimento di talune delle operazioni sopra indicate;

Abuso di informazioni privilegiate: illecito amministrativo previsto dall'art. 187-bis del TUF, e costituito dalla condotta di chi, in possesso di una informazione privilegiata in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o di controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione,

anche pubblica, o di un ufficio, o di chi, per qualunque ragione in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, acquista, vende o compie operazioni per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari utilizzando l'informazione privilegiata posseduta; oppure comunica l'informazione privilegiata posseduta ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro; oppure raccomanda o induce altri al compimento di talune delle operazioni sopra indicate. Sono fatte salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato;

Manipolazione del mercato: reato previsto dall'art. 185 del TUF e costituito dalla condotta di chi diffonde notizie false, compie operazione simulate o altri artifici, se tali condotte sono idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo dello strumento finanziario interessato dalla notizia o dall'operazione;

Manipolazione del mercato: illecito amministrativo previsto dall'art. 187-ter del TUF e costituito dalla condotta di chi, tramite mezzi di informazione, compreso Internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari; oppure pone in essere operazioni o ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari o consentano, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale o, comunque, utilizzino artifici o ogni altro tipo di inganno o espediente; oppure pone in essere qualunque altro artificio idoneo a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro: reato previsto dagli artt. 589 e 590 co. 3° c.p. e costituito dalla condotta di chiunque cagiona per colpa la morte di un uomo o una lesione personale grave o gravissima, commessi con

violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute sul lavoro;

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché auto-riciclaggio: reati previsti dagli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter1 c.p. costituiti dalla condotta di chi, rispettivamente:

- fuori dai casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare;
- fuori dai casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni od altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- fuori dai casi di concorso nel reato e dei casi precedenti, impiega attività economiche o finanziarie denaro, beni od altre utilità provenienti da delitto;
- avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Sanzioni penali per fattispecie poste a tutela del diritto d'autore:

reato previsto dagli artt. 171 co. 1° lett a - bis) e co. 3° L. 633/1941 costituito dalla condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. La fattispecie è aggravata se il reato è commesso sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con

deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

reato previsto dall'art. 171-*bis* L. 633/1941 costituito dalla condotta di chi, abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità oppure chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

reato previsto dall'art. 171-*ter* L. 633/1941 costituito dalla condotta di chi:

- abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o

didattiche, musicali o drammatico - musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

- pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere *a)* e *b)*);

- detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

- in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

- introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

- fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 - *quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

- abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

- riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

- in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

- esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal co. 1°;

- promuove o organizza le attività illecite di cui al co. 1°;

reato previsto dall'art. 171-*septies* L. 633/1941 costituito dalla condotta di chi dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-*bis* co. 2°, della legge sul diritto d'autore nonché dei produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis* stessa legge, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

reato previsto dall'art. 171-*octies* L. 633/1941 costituito dalla condotta di chi, a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio;

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria: reato previsto dall'art. 377-*bis* c.p. e costituito dalla condotta di chi, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere;

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette: reato previsto dall'art. 727-*bis* c.p. e costituito dalla condotta di chi, salvo il fatto costituisca più grave reato, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale o

vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Distruzione e deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto: reato previsto dall'art. 733-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi, al di fuori dei casi consentiti, distrugge un *habitat* all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione;

Inquinamento ambientale: reato previsto dall'art. 452-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo o di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata;

Disastro ambientale: reato previsto dall'art. 452-quater c.p. e costituito dalla condotta di chiunque, con fatto diverso da quello previsto dall'art. 434 c.p. (c.d. disastro innominato), cagiona abusivamente un disastro ambientale, da intendersi quale alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema o quale alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali o quale offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese od esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata

Delitti colposi contro l'ambiente: reato previsto dall'art. 452-quinquies c.p. e costituito da taluni dei fatti di cui agli articoli precedenti commessi per colpa; se dalla

commissione del fatto deriva pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono diminuite;

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività: reato previsto dall'art. 452-*sexies* c.p. e costituito dalla condotta di chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena è aumentata se dal fatto deriva pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo o di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o incolumità delle persone la pena è aumentata;

Aggravante della forma associativa: prevista dall'art. 452-*octies* c.p., implica che se l'associazione di cui all'art. 416 c.p. è diretta in via esclusiva o concorrente allo scopo di commettere taluno dei suddetti reati "ambientali", le pene sono aumentate. Analogamente, quando l'associazione di cui all'art. 416-bis c.p. (c.d. associazione di tipo mafioso) è finalizzata a commettere taluno dei suddetti delitti "ambientali" ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene sono aumentate. In entrambi i casi le pene sono comunque aumentate se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale;

Aggravante ambientale: prevista dall'art. 452-*nonies* c.p., comporta che quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i suddetti reati "ambientali", ovvero dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal D. Lgs. n. 152/06 (c.d. Testo Unico dell'Ambiente o TUA) o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo, e in ogni caso il reato è procedibile d'ufficio;

Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con

L'autorizzazione: reato previsto dall'art. 137 co. 2° e 3° del T.U. ambientale (D. Lgs. n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni);

Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari: reato previsto dall'art. 137 co. 5° primo e secondo periodo del T.U. ambientale;

Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo: reato previsto dall'art. 137 co. 11° T.U. ambientale;

Scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento: reato previsto dall'art. 137 co. 13° T.U. ambientale;

Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione: reato previsto dall'art. 256 co. 1° lett. a) e b) del T.U. ambientale;

Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata: reato previsto dall'art. 256 co. 3° primo e secondo periodo T.U. ambientale;

Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti: reato previsto dall'art. 256 co. 4° T.U. ambientale;

Miscelazione non consentita di rifiuti: reato previsto dall'art. 256 co. 5° T.U. ambientale;

Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi: reato previsto dall'art. 256 co. 6° T.U. ambientale;

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti: reato previsto dall'art. 257 co. 1° e 2° T.U. ambientale;

Predisposizione ed uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti: reato previsto dall'art. 258 co. 4° e art. 260-bis co. 6° e 7° T.U. ambientale;

Traffico illecito di rifiuti: reato previsto dall'art. 259 co. 1° T.U. ambientale;

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: reato previsto dall'art. 260 T.U. ambientale;

Violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti: reato previsto dall'art. 260-bis co. 8° T.U. ambientale;

Inquinamento atmosferico: reato previsto dall'art. 279 co. 5° T.U. ambientale;

Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono: reato previsto dall'art. 3 co. 6° L. 28 dicembre 1993, n. 549;

Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti: reato previsto dall'art. 8 co. 1° e 2° del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202;

Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti: reato previsto dall'art. 9 co.1° e 2° del D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202;

Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica

reato previsto dall'art. 1 L. 150/1992, costituito dalla condotta di chi, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e

successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

reato previsto dall'art. 2 co. 1° L. 150/1992 e costituito dal fatto di chi, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, realizzi le condotte dell'art. 1 della medesima L. 150/1992 sopra riportate su esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni;

reato previsto dall'art. 3-bis co. 1° L. 150/1992 costituito dalla condotta di chi falsifichi o alteri certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, oppure di chi faccia uso di certificati o licenze falsi o alterati;

reato previsto dall'art. 6 co. 4° L. 150/1992 e costituito dal fatto di chi violi il divieto di detenere, fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica;

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare: reato previsto dall'articolo 22 comma 12-bis, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e costituito dalla condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze un numero superiore a tre di lavoratori stranieri oppure almeno un lavoratore minore in età non lavorativa o almeno un lavoratore esposto a situazioni di grave pericolo o di grave disagio avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro, se privi del permesso di soggiorno previsto dal suddetto art. 22 ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto nei termini di legge il rinnovo, oppure revocato o annullato.

IL MODELLO DI CHEMI S.P.A.

PARTE GENERALE

2. Natura e Fonti del MODELLO.

Il presente MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO, approvato dal C.d.A. del 28 maggio 2010, costituisce regolamento interno di CHEMI S.P.A. vincolante per la medesima: esso è inteso come l'insieme delle regole operative e delle norme deontologiche adottate dalla SOCIETÀ - in funzione delle specifiche attività svolte - al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal DECRETO.

Il presente MODELLO è ispirato alle *Linee Guida* delle associazioni di categoria - in particolare delle *Linee Guida* di FARMINDUSTRIA per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa - e fondato sulle risultanze della c.d. mappatura dei rischi.

Il CODICE ETICO della SOCIETÀ costituisce il fondamento essenziale del presente MODELLO; le disposizioni di quest'ultimo si integrano con quanto previsto nel CODICE ETICO.

Il CODICE ETICO è allegato al MODELLO. Esso contiene una serie di obblighi giuridici e doveri morali che definiscono l'ambito della responsabilità etica e sociale di ciascun partecipante all'organizzazione e che, nel loro complesso, costituiscono un efficace strumento volto a prevenire comportamenti illeciti o irresponsabili da parte dei soggetti che si trovano ad agire in nome e per conto dell'azienda; da questi principi generali discendono norme operative che conferiscono al CODICE ETICO un'immediata applicabilità nella gestione corrente, con riferimento, in genere, alle relazioni che devono esistere tra l'impresa e tutti gli interlocutori istituzionali, tra cui la Pubblica Amministrazione.

3. Finalità del MODELLO

Con l'adozione del MODELLO, la SOCIETÀ intende adempiere alle previsioni di legge, soprattutto conformandosi ai principi ispiratori del DECRETO, ai Codici associativi di Autodisciplina ed alle Raccomandazioni delle autorità di vigilanza e controllo, e rendere più efficace il sistema dei controlli e di governo societario, con particolare riferimento all'obiettivo di prevenire la commissione dei reati previsti dal DECRETO.

Il MODELLO si pone i seguenti obiettivi:

- conoscenza delle attività che presentano un rischio di realizzazione di reati rilevanti per la SOCIETÀ (attività a rischio); conoscenza delle regole che disciplinano le attività a rischio; adeguata, effettiva informazione dei destinatari in merito alle modalità e procedure da seguire nello svolgimento delle attività a rischio; consapevolezza circa le conseguenze sanzionatorie che possono derivare ad essi o alla SOCIETÀ per effetto della violazione di norme di legge, di regole o di disposizioni interne della stessa;
- diffusione, acquisizione personale e affermazione concreta di una cultura d'impresa improntata alla *legalità*, nella consapevolezza dell'espressa riprovazione da parte della SOCIETÀ di ogni comportamento contrario alla legge, ai regolamenti, alle norme di autodisciplina, alle indicazioni delle autorità di vigilanza e controllo, alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente MODELLO;
- diffusione, acquisizione personale e affermazione concreta di una cultura del *controllo*, che deve presiedere al raggiungimento degli obiettivi che, nel tempo, la SOCIETÀ – esclusivamente sulla base delle decisioni regolarmente assunte degli organi sociali competenti - si pone;
- efficiente ed equilibrata *organizzazione* della SOCIETÀ, con particolare riguardo alla

chiara attribuzione dei poteri, alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza e motivazione, ai controlli, preventivi e successivi, sugli atti e le attività, nonché alla correttezza e veridicità dell'informazione interna ed esterna.

In rapporto alla natura e alla dimensione dell'organizzazione specificamente interessata nonché al tipo di attività o funzione svolta, devono essere assunte misure concretamente idonee a migliorare l'efficienza nello svolgimento delle attività o funzioni, assicurando il costante rispetto della legge e di tutte le altre regole che intervengono a disciplinare l'attività o la funzione, individuando ed eliminando tempestivamente, o almeno riducendole al minimo possibile, le situazioni di rischio di commissione di reati.

Ai fini indicati nel paragrafo precedente, la SOCIETÀ adotta e attua, adeguandole costantemente, scelte regolamentari, organizzative e procedurali efficaci per:

1. assicurare che le risorse umane, di qualsivoglia livello, siano assunte, dirette e formate secondo i criteri espressi nel CODICE ETICO della SOCIETÀ, i principi e le previsioni del MODELLO, e in puntuale conformità alle norme di legge in materia, in particolare all'art. 8 dello Statuto dei Lavoratori;
2. favorire la collaborazione alla più efficiente, costante e diffusa realizzazione del MODELLO da parte di tutti i soggetti che operano nell'ambito della SOCIETÀ o con essa, sempre garantendo la tutela e la riservatezza circa l'identità di coloro che forniscono informazioni veritiere e utili a identificare comportamenti difforni da quelli prescritti;
3. garantire che la ripartizione di poteri, competenze, funzioni, mansioni e responsabilità dei singoli soggetti operanti nella SOCIETÀ e la loro collocazione all'interno dell'organizzazione aziendale siano conformi a principi di trasparenza, chiarezza, verificabilità, e siano sempre coerenti con l'attività svolta in concreto

dalla SOCIETÀ. Il sistema delle procure e delle deleghe deve essere, a questo fine, indicato in un documento approvato dal C.d.A. e costantemente aggiornato, con la precisa indicazione dei poteri attribuiti, anche di spesa o finanziari, e dei limiti di autonomia;

4. riprovare e sanzionare comportamenti che, da qualsivoglia motivo ispirati, costituiscono un oggettivo superamento delle competenze, attribuzioni e poteri di ciascun soggetto, come determinati dalla legge e dalle regole che si applicano alla SOCIETÀ;
5. prevedere che la determinazione degli obiettivi della SOCIETÀ o fissati per i DESTINATARI, a qualunque livello organizzativo e rispetto a ciascun settore organizzativo, risponda a criteri realistici e di obiettiva realizzabilità;
6. rappresentare e descrivere le attività svolte dalla SOCIETÀ, la sua articolazione funzionale, l'organizzazione aziendale, i rapporti con le autorità di vigilanza e controllo, con le altre società controllate o partecipate o con altri enti, in documenti veridici e corretti, redatti sotto la responsabilità di persone chiaramente individuabili e tempestivamente aggiornati;
7. attuare programmi di formazione e aggiornamento, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del CODICE ETICO e del MODELLO da parte di tutti coloro che operano nella SOCIETÀ o con essa, nonché da parte di tutti i soggetti che siano direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività e nelle operazioni a rischio di cui ai successivi paragrafi;
8. consentire l'utilizzo di strumenti informatici e l'accesso a *Internet* esclusivamente per ragioni e finalità connesse all'attività lavorativa del dipendente, in conformità al regolamento aziendale adottato in materia.

4. Destinatari del MODELLO

Le regole contenute nel MODELLO si applicano:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, gestione, amministrazione, direzione o controllo della SOCIETÀ o di una unità o divisione di questa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale (gli ESPONENTI AZIENDALI);
- ai lavoratori subordinati della SOCIETÀ, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale, ancorché distaccati all'estero per lo svolgimento dell'attività (i DIPENDENTI);
- a chi, pur non appartenendo alla SOCIETÀ, opera su mandato o nell'interesse della medesima;
- a COLLABORATORI e controparti contrattuali in generale.

Il MODELLO con il relativo CODICE ETICO costituiscono riferimenti indispensabili per tutti coloro che contribuiscono allo sviluppo delle varie attività, in qualità di fornitori di materiali, servizi e lavori, consulenti, *partner* nelle associazioni temporanee o società con cui CHEMI S.P.A. opera.

Nei contratti, patti fra soci o *partner*, ecc. dovrà essere inserita esplicitamente l'accettazione delle regole e dei comportamenti previsti in tali documenti.

I DESTINATARI sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del MODELLO, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la SOCIETÀ.

La SOCIETÀ diffonde il MODELLO attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva

conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.

La SOCIETÀ riprova e sanziona qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del MODELLO e del CODICE ETICO, e così pure i comportamenti posti in essere al fine di eludere la legge, il MODELLO o il CODICE ETICO, anche qualora la condotta sia realizzata nella convinzione che essa persegua, anche in parte, l'interesse della SOCIETÀ ovvero con l'intenzione di arrecarle un vantaggio.

5. Comunicazione e Formazione sul MODELLO

Il MODELLO sarà oggetto di ampia comunicazione così da diventare un costante riferimento nelle attività aziendali.

In particolare, sarà oggetto di comunicazione:

- il CODICE ETICO a tutti i dipendenti al momento dell'approvazione, ai nuovi dipendenti al momento dell'assunzione e ai collaboratori al momento della stipula del contratto;
- il MODELLO a tutti i dirigenti e quadri.

Periodicamente, sarà prevista attività formativa, differenziata per le diverse categorie, funzioni e livelli dei DESTINATARI, anche in considerazione delle aree c.d. sensibili in cui operano.

In particolare:

- subito dopo l'approvazione del MODELLO;
- in caso di modifiche e/o aggiornamenti;
- nell'ambito delle attività formative per i neoassunti.

Ai fini dell'attuazione del MODELLO, la formazione e l'informativa verso il personale è gestita dalla competente funzione responsabile in stretto coordinamento con

l'ORGANISMO e con i responsabili di altre funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del MODELLO.

Per i COLLABORATORI e i soggetti terzi (promotori, agenti, collaboratori a contratto c.d. parasubordinati, consulenti, *outsourcer*, fornitori, *partner* commerciali) è necessario prevedere analogia informativa e pubblicità del MODELLO, anche secondo modalità differenziate, ad esempio attraverso la consegna cartacea del MODELLO e del CODICE (con ricevuta di presa visione) ed eventualmente distinguendo in relazione alla tipologia di rapporto contrattuale ed alla tipologia dell'attività svolta in relazione al rischio di reato.

6. Adozione, modifiche e aggiornamento del MODELLO e delle PROCEDURE.

Il C.d.A., salvo quanto di seguito espressamente previsto, ha competenza esclusiva per l'adozione e la modificazione del MODELLO, idoneo a prevenire reati in genere e, in particolare, i REATI e gli ILLECITI AMMINISTRATIVI richiamati dal DECRETO:

il C.d.A. modifica tempestivamente il MODELLO qualora siano state individuate, dall'ORGANISMO, da altra Funzione della SOCIETÀ o da qualsiasi altro soggetto della stessa, significative violazioni od elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne evidenziano l'inadeguatezza, anche solo parziale, a garantire l'efficace prevenzione dei fatti di reato;

il C.d.A. aggiorna tempestivamente, in tutto o in parte, il MODELLO, anche su proposta dell'ORGANISMO, qualora intervengano mutamenti o modifiche:

- nel sistema normativo e regolamentare, anche nella parte autoformata, che disciplina l'attività della SOCIETÀ;
- nella struttura societaria o nell'organizzazione o articolazione della SOCIETÀ;
- nell'attività della SOCIETÀ o dei suoi beni o servizi offerti alla clientela;
- in riferimento ad altri e diversi elementi e circostanze essenziali per l'esito della c.d.

mappatura dei rischi.

Le articolazioni funzionali interessate elaborano e apportano tempestivamente le modifiche delle procedure di loro competenza, non appena tali modifiche appaiano necessarie per l'efficace attuazione del MODELLO, secondo quanto previsto alle lettere a), b), c) e d).

Le proposte di modifica al MODELLO - di cui al paragrafo 6 lett. a), b), c) e d) - sono preventivamente comunicate all'ORGANISMO, il quale deve tempestivamente esprimere un parere. Qualora il C.d.A. ritenga di discostarsi dal parere dell'ORGANISMO, deve fornire adeguata motivazione.

L'Amministratore Delegato della SOCIETÀ può però apportare al MODELLO o alle Procedure modifiche di natura puramente formale, qualora esse risultino necessarie per una sua miglior chiarezza o efficienza. Le modifiche sono immediatamente comunicate all'ORGANISMO e al C.d.A., per la ratifica.

L'ORGANISMO deve prontamente segnalare, in forma scritta, al Presidente del C.d.A. e all'Amministratore Delegato i fatti che suggeriscono l'opportunità o la necessità di modifica o revisione del MODELLO. Il Presidente del C.d.A., in tal caso, deve convocare il C.d.A., affinché adotti le deliberazioni di sua competenza.

Quanto sopra previsto si applica, in quanto compatibile, per l'adozione, ad opera delle articolazioni funzionali interessate, di nuove procedure o per la modifica delle procedure preesistenti, necessarie per l'attuazione del MODELLO. Le nuove procedure e le modifiche di quelle esistenti devono essere tempestivamente comunicate all'ORGANISMO.

7. Prestazione di servizi infragruppo

7.1. Prestazioni di servizi svolte a favore di società controllate

Le prestazioni di servizi, svolte dalla SOCIETÀ a favore di società controllate, che possono interessare attività e operazioni a rischio di cui alla successiva *Parte Speciale*, devono essere disciplinate da un contratto scritto.

Il contratto è comunicato all'ORGANISMO della SOCIETÀ.

In particolare, il contratto di prestazione di servizi, di cui al punto precedente, deve prevedere:

- l'obbligo da parte della società beneficiaria del servizio di attestare la veridicità e completezza della documentazione o delle informazioni comunicate alla SOCIETÀ, ai fini dello svolgimento dei servizi richiesti;
- il potere dell'ORGANISMO della SOCIETÀ di richiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza, o funzione equivalente, della società beneficiaria del servizio, al fine del corretto svolgimento dei propri compiti in relazione allo svolgimento dei servizi richiesti alla SOCIETÀ;
- l'obbligo dell'ORGANISMO della SOCIETÀ di redigere, almeno una volta all'anno, una relazione concernente lo svolgimento delle proprie funzioni in relazione allo svolgimento dei servizi richiesti alla stessa. Tale relazione è comunicata al C.d.A. e all'Organismo di Vigilanza - o funzione equivalente, della società beneficiaria del servizio;
- il potere dell'Organismo di Vigilanza della società beneficiaria del servizio di richiedere informazioni all'ORGANISMO della SOCIETÀ, ovvero - previa informazione a quest'ultimo - alle funzioni della stessa al fine del corretto svolgimento della vigilanza.

Nelle prestazioni di servizi la SOCIETÀ si attiene, oltre che al CODICE ETICO, a quanto previsto dal MODELLO e dalle procedure stabilite per la sua attuazione.

La SOCIETÀ, qualora svolga, per conto di altre società appartenenti al GRUPPO, servizi nell'ambito di attività od operazioni a rischio non contemplate dal proprio MODELLO, si dota di regole e procedure adeguate e idonee a prevenire la commissione dei REATI e degli ILLECITI AMMINISTRATIVI.

Qualora la società del GRUPPO beneficiaria dei servizi resi richieda motivatamente alla SOCIETÀ il rispetto di procedure nuove o diverse da quelle previste dal presente MODELLO o stabilite per la sua attuazione, la SOCIETÀ si attiene a tali procedure solo dopo che il proprio ORGANISMO le abbia considerate idonee a prevenire il compimento dei REATI e degli ILLECITI AMMINISTRATIVI .

L' ORGANISMO della SOCIETÀ cura l'adozione e il rispetto delle procedure contemplate nei paragrafi precedenti.

7.2. Prestazioni di servizi svolte da società controllate in favore della SOCIETÀ

Le prestazioni di servizi, svolte da società controllate in favore della SOCIETÀ, che possono interessare attività e operazioni a rischio di cui alla successiva PARTE SPECIALE, devono essere disciplinate da un contratto scritto.

Il contratto è comunicato all' ORGANISMO.

In particolare, il contratto di prestazione di servizi di cui al punto precedente, deve prevedere:

- l'obbligo, da parte della SOCIETÀ, di attestare la veridicità e completezza della documentazione o delle informazioni fornite ai fini dello svolgimento delle prestazioni richieste;
- il potere dell'ORGANISMO della SOCIETÀ di richiedere informazioni all'Organismo di vigilanza - o altra funzione equivalente - della società che presta i servizi, ovvero - previa informazione di quest'ultimo - alle Funzioni della società che presta i servizi, al fine del corretto svolgimento della propria funzione di vigilanza;

- il dovere dell'Organismo di vigilanza - o altra Funzione equivalente - della società che presta i servizi di redigere, almeno una volta all'anno, una relazione concernente lo svolgimento delle proprie funzioni in relazione allo svolgimento dei servizi richiesti dalla SOCIETÀ e di comunicare tale relazione al Consiglio di Amministrazione e all'ORGANISMO.

I contratti devono prevedere che la società controllata alla quale è richiesto il servizio si doti di un MODELLO o comunque di procedure idonee a prevenire la commissione dei REATI e degli ILLECITI AMMINISTRATIVI. Qualora non sia prevista l'adozione del MODELLO dalla legislazione che regola l'attività della società del GRUPPO, la Società deve verificare, sentito il proprio ORGANISMO, se l'assetto organizzativo e le procedure interne della società siano idonee a prevenire la commissione dei REATI e degli ILLECITI AMMINISTRATIVI.

La SOCIETÀ può chiedere motivatamente alla società che svolge le prestazioni di servizi, il rispetto di procedure nuove o diverse da quelle previste dal suo MODELLO, o stabilite per la sua attuazione. La società che presta i servizi dovrà attenersi a tali procedure solo dopo che il proprio Organismo - o funzione equivalente - le abbia considerate idonee a prevenire il compimento dei REATI e degli ILLECITI AMMINISTRATIVI.

L' ORGANISMO, qualora lo consideri necessario al fine della prevenzione dei REATI e degli ILLECITI AMMINISTRATIVI, propone, sentite le funzioni competenti, che i contratti prevedano l'adozione, da parte della società controllata che presta il servizio, di specifiche procedure di controllo.

8. Identificazione dell'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il DECRETO identifica, in un «*organismo dell'ente*» dotato di «*autonomia e poteri di iniziativa e controllo*», l'organo cui affidare il compito di vigilare i) continuamente sul funzionamento e l'osservanza del MODELLO, sulla sua diffusa ed efficace attuazione, sull'osservanza delle prescrizioni ivi contenute da parte di dipendenti, organi sociali,

società di servizi ed altri soggetti terzi e sulla sua conseguente effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati, nonché di **ii)** che sia assicurato il tempestivo e costante aggiornamento del MODELLO laddove risultino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali e normative.

Tale ORGANISMO deve essere caratterizzato da requisiti di stabilità, autonomia gerarchica – rispetto agli altri organi e soggetti – e di spesa, indipendenza di giudizio e di interessi, professionalità, efficienza operativa e continuità di azione.

Il requisito di *autonomia e indipendenza* presuppone che l'ORGANISMO:

possieda autonomi poteri di iniziativa e controllo;

risponda, nello svolgimento delle sue funzioni, solo al massimo vertice gerarchico cioè al C.d.A.;

non operi alle dipendenze ed in base alle direttive di alcuna altra funzione, né dell'alta direzione, né dell'organo decisionale;

non assuma incarichi di tipo operativo.

L'ORGANISMO svolge le sue funzioni avendo comunque cura di favorire, nella maggior misura possibile, una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni di controllo esistenti nella SOCIETÀ.

Il requisito della *professionalità* presuppone che l'ORGANISMO:

- possieda adeguate competenze specialistiche, in particolare in materia di reati finanziari;
- sia dotato di strumenti e tecniche specialistiche per poter svolgere l'attività anche avvalendosi di ausili interni e/o esterni specializzati

Il requisito dell'*onorabilità* presuppone l'assenza di cause di ineleggibilità: nei confronti di ciascun componente dell'ORGANISMO non deve sussistere alcuna condanna, anche in primo grado o di patteggiamento, relativa a reati previsti dal DECRETO né cause di ineleggibilità previste per gli esponenti bancari e gli intermediari finanziari.

L'ORGANISMO è composto, nel rispetto dei requisiti di cui al punto precedente, da tre membri, di cui almeno due dotati di specifiche competenze professionali nelle materie

rilevanti per la SOCIETÀ:

- a) un membro appartenente al personale della SOCIETÀ, individuato nel Responsabile della Funzione Legale;
- b) due membri esterni.

L'ORGANISMO provvederà a disciplinare le regole del proprio funzionamento nonché le modalità di gestione dei necessari flussi informativi attraverso specifico regolamento.

L'ORGANISMO nomina al proprio interno un Presidente - al quale può delegare specifiche funzioni - scegliendolo tra i membri esterni alla SOCIETÀ nonché un Segretario, al quale sarà affidata l'archiviazione e la conservazione dei documenti riguardanti l'attività dell'ORGANISMO, avendo cura che la documentazione medesima non possa essere modificata o alterata. La documentazione sarà conservata presso la SOCIETÀ.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'ORGANISMO e dei contenuti professionali specifici da esse richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'ORGANISMO adotta le metodologie di *internal audit* ed è supportato dalle strutture aziendali interne che svolgono periodicamente attività di *auditing e compliance*; può comunque avvalersi del supporto di altre strutture e funzioni interne - secondo le regole e i principi dettati nel regolamento dell'ORGANISMO - nonché di consulenti esterni il cui contributo si renda necessario e opportuno.

La nomina dei componenti dell'ORGANISMO e la revoca dei medesimi (ad es. in caso di violazione dei propri doveri derivanti dal MODELLO) sono atti riservati alla competenza del C.d.A. della SOCIETÀ, previo parere dei Sindaci, con provvedimento motivato rispetto a ciascun componente. La revoca della nomina può essere disposta in seguito a seduta congiunta con il collegio sindacale cui partecipano anche altri componenti dell'ORGANISMO.

Nella scelta dei componenti gli unici criteri rilevanti sono quelli – già enunciati - che attengono alla specifica professionalità e competenza richiesta per lo svolgimento delle funzioni dell'ORGANISMO, all'onorabilità – da valutare in base ai requisiti stabiliti per il

settore degli intermediari finanziari 5- e, per i membri esterni alla SOCIETÀ, all'assoluta indipendenza rispetto alla stessa.

Gli stessi criteri e requisiti valgono anche per consulenti esterni.

Nel provvedimento di nomina è definita la durata dell'incarico e le ipotesi di revoca.

La revoca sarà ammessa, oltre che per giusta causa (ad esempio, infedeltà, inefficienza, negligenza, imperizia, grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel MODELLO; violazione obblighi riservatezza previsti dal MODELLO), anche nei casi di impossibilità sopravvenuta ovvero allorquando vengano meno in capo ai componenti dell'organo i requisiti di indipendenza, imparzialità, autonomia, i requisiti di onorabilità ed eleggibilità, l'assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice oppure allorquando cessi il rapporto di dipendenza/collaborazione con la SOCIETÀ.

Ogni componente dell'ORGANISMO deve comunicare tempestivamente al Segretario ed agli altri componenti l'avvenuta perdita dei requisiti.

L'ORGANISMO si intende decaduto se viene a mancare per dimissioni o altre cause la maggioranza dei componenti. In tal caso, il C.d.A. provvede a nominare nuovi componenti.

L'ORGANISMO si intende decaduto se la SOCIETÀ incorre in sentenza di condanna o di patteggiamento per violazione del DECRETO a seguito di accertata inadeguatezza ovvero omissione dell'attività di vigilanza.

9. (segue): funzione e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'ORGANISMO dispone di autonomi poteri di iniziativa, intervento e controllo, che si estendono a tutti i settori e funzioni della SOCIETÀ, compreso l'organo decisionale ed i suoi componenti, collaboratori esterni e consulenti. Tali poteri possono essere esercitati al solo fine di svolgere efficacemente e tempestivamente le funzioni previste nel

⁵ Ai sensi degli artt. 25, 26, 27 T.U.B. e del Decreto ministeriale 18 marzo 1998, n. 161.

MODELLO e dalle norme di attuazione del medesimo ovvero vigilare:

1) sull'*efficacia* ed adeguatezza del MODELLO in riferimento alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati; a questo fine l'ORGANISMO procede, secondo le cadenze temporali ritenute opportune dall'ORGANISMO stesso, a

- interpretare la normativa rilevante;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività di rischio e dei relativi processi sensibili;
- coordinarsi con la funzione preposta per la definizione e l'attuazione dei programmi di formazione di tutto il personale della SOCIETÀ finalizzati a fornire la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa 231;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza del MODELLO all'interno e all'esterno della SOCIETÀ;
- predisporre ed aggiornare con continuità le informazioni rilevanti al fine di consentire una piena e consapevole adesione alle regole di condotta della SOCIETÀ;

2) sull'*osservanza* del MODELLO da parte degli organi sociali, del personale e degli altri soggetti terzi; perciò procede a:

- effettuare periodicamente, secondo le cadenze temporali ritenute opportune dall'ORGANISMO ed anche senza preavviso, verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla società nell'ambito dei processi sensibili;
- coordinarsi con le funzioni aziendali anche attraverso apposite riunioni per il miglior monitoraggio dell'attività. A tal fine l'ORGANISMO ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dagli organi sociali e dai dipendenti:

c. sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la SOCIETÀ a rischio di commissione di uno dei reati;

b) sui rapporti con le società di service e gli altri soggetti terzi che operano per conto della Società nell'ambito di aree ed operazioni sensibili;

- d. sulle operazioni straordinarie della SOCIETÀ;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del MODELLO nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'ORGANISMO stesso;
 - disporre le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi di valutazione;
- 3) sull'*opportunità* di aggiornamento del MODELLO e sul relativo monitoraggio, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o normative; a tal fine procede a:
- sulla base delle risultanze emerse dall'attività di verifica e controllo, esprimere periodicamente una valutazione sull'adeguatezza del MODELLO, rispetto alle prescrizioni del DECRETO ed al presente documento nonché sull'operatività dello stesso;
 - in relazione a tali valutazioni, presentare al C.d.A. apposita relazione;
 - verificare periodicamente, secondo le cadenze temporali ritenute opportune dall'ORGANISMO e comunque almeno ogni sei mesi, l'attuazione ed effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte;
 - coordinarsi con i responsabili delle competenti funzioni aziendali per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza del competente organo/funzione aziendale per l'irrogazione della sanzione ed il relativo procedimento disciplinare.

L'ORGANISMO dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, approvato dal C.d.A. nel contesto di formazione del *budget* aziendale, su proposta dell'ORGANISMO stesso, di stanziamento di una dotazione adeguata di risorse finanziarie, della quale potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

Inoltre, l'ORGANISMO può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali ed urgenti. In questi casi l'ORGANISMO deve informare il C.d.A. nella riunione immediatamente successiva.

All'ORGANISMO non competono né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, ancorché relativi ad oggetti o questioni afferenti allo svolgimento delle attività dell'ORGANISMO.

Anche l'attività di controllo e di verifica, svolta dall'ORGANISMO, è strettamente funzionale agli obiettivi di efficace attuazione del MODELLO e non può surrogare o sostituire le funzioni di controllo istituzionali della SOCIETÀ.

I componenti dell'ORGANISMO nonché i soggetti dei quali l'ORGANISMO, a qualsiasi titolo, si avvale, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni conosciute nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

Nello specifico, l'ORGANISMO, nell'ambito della sua attività volta a vigilare sull'effettiva ed efficace attuazione del MODELLO, è titolare dei seguenti poteri di iniziativa e controllo, che esercita nel costante rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

- svolge periodica attività ispettiva e di controllo, anche a campione, la cui cadenza temporale è, nel minimo, motivatamente predeterminata dall'ORGANISMO stesso, in considerazione dei vari settori di intervento o delle tipologie delle attività sensibili e dei loro punti critici; si riunisce almeno trimestralmente e delle riunioni redige verbale e custodisce copie;
- ha accesso a tutte le informazioni, da chiunque detenute, concernenti le attività a rischio;
- può, anche senza preavviso, chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, anche informatici, pertinenti alle attività a rischio, ai dirigenti della SOCIETÀ, nonché a tutto il personale dipendente che svolge, continuativamente o occasionalmente, attività a rischio o che alle stesse sovrintenda;
- può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a

rischio, agli amministratori, al Collegio Sindacale, alla società di revisione, ai collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni alla SOCIETÀ e in genere a tutti i soggetti esterni tenuti, nei limiti previsti, all'osservanza del MODELLO; l'obbligo di questi ultimi di ottemperare alla richiesta DELL'ORGANISMO deve essere inserito nei singoli contratti;

- gli incontri con i diversi organi interni alla SOCIETÀ devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita sia presso l'ORGANISMO che presso gli altri organi;
- può effettuare ispezioni anche coordinandosi con eventuali servizi di sicurezza dell'ente di cui può avvalersi;
- può chiedere informazioni o documenti relativi a società controllate o partecipate, mediante una richiesta indirizzata esclusivamente all'Organismo di Vigilanza della singola società od organo equivalente;
- riceve periodicamente, secondo una frequenza temporale motivatamente predeterminata dall'ORGANISMO, rapporti e informazioni dai responsabili delle aree funzionali nelle quali si collocano le attività a rischio o sono da queste interessate, anche se in parte;
- qualora necessario, per la natura delle verifiche, può direttamente avvalersi del personale appartenente alle funzioni aziendali interne, eventualmente individuando uno *staff* dedicato, e concordando preventivamente l'impiego del personale con il responsabile della funzione, sempre che non vi ostino ragioni di urgenza;
- riceve preventivamente dalle funzioni interne che svolgono periodicamente attività di *auditing* e *compliance* i piani annuali di lavoro, con specifico dettaglio sulle aree

a rischio; l'ORGANISMO può motivatamente richiedere l'integrazione dei piani, informandone il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale;

- può rivolgersi a consulenti esterni, qualora necessario, dandone informativa all'A.D.; quest'ultima può essere omessa in ragione della particolare delicatezza delle indagini o del loro oggetto;
- sottopone all'Amministratore Delegato le segnalazioni per eventuali procedure sanzionatorie, fermo restando che l'adozione dei provvedimenti rimane di competenza delle funzioni a ciò preposte;
- sottopone, altresì, all'A.D. le accertate violazioni delle misure a tutela del segnalante, nonché le segnalazioni risultate infondate ed effettuate con dolo o colpa grave, ciò al fine dell'eventuale adozione, sempre da parte delle funzioni preposte, delle sanzioni previste dal Modello, proporzionate all'entità e alla gravità dei comportamenti illeciti accertati;
- sottopone il MODELLO e le procedure adottate per la sua concreta attuazione a verifica periodica, secondo le cadenze temporali ritenute opportune dall'ORGANISMO e comunque almeno ogni sei mesi, e ne propone l'aggiornamento all'Organo decisionale, secondo quanto previsto dal presente MODELLO;
- salvo criticità rilevate che richiedano maggior tempestività nella segnalazione, redige periodicamente, e comunque almeno ogni sei mesi, una relazione scritta sull'attività svolta, inviandola, unitamente a un motivato rendiconto delle spese sostenute, al Presidente del C.d.A. e al Presidente del Collegio Sindacale. Le relazioni, riportate nel libro dei verbali, contengono altresì eventuali proposte di integrazione e modifica del MODELLO e delle procedure per la sua attuazione;

- può richiedere la convocazione e l'incontro con il Collegio Sindacale, il C.d.A. o l'Amministratore Delegato; questi, a loro volta, possono richiedere un confronto diretto con l'ORGANISMO;
- deve redigere un piano annuale per le attività dell'anno successivo da sottoporre, per la loro conoscenza, al C.d.A. e al Collegio Sindacale e previsioni di *budget* entro 90 gg. dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- deve coordinarsi con l'Amministratore Delegato e il Responsabile della Direzione del personale per la definizione dei programmi di formazione, dei canali di distribuzione e del contenuto delle comunicazioni periodiche.

In sintesi, le relazioni periodiche predisposte dall'ORGANISMO devono quanto meno contenere, svolgere o segnalare:

- a) eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione del MODELLO o delle procedure adottate in attuazione o in funzione del MODELLO e del CODICE ETICO;
- b) il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine all'attuazione del MODELLO e delle PROCEDURE, senza violare l'obbligo di anonimato e tutela di chi presenta la segnalazione, nonché dei dati identificativi indicati nella segnalazione medesima;
- c) le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalle funzioni della SOCIETÀ, con riferimento esclusivo alle attività a rischio;
- d) una valutazione complessiva sull'attuazione e sull'efficacia del MODELLO, con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche con particolare attenzione alle integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie sia in entrata che in uscita necessarie per introdurre accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di flussi finanziari atipici

connotati da maggiori margini di discrezionalità;

- e) una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno e delle informazioni trasmesse all'ORGANISMO dalle strutture aziendali nonché dell'attività di sensibilizzazione dei dipendenti.

10. (segue) Obblighi di informazione nei confronti dell'ORGANISMO DI VIGILANZA

I DESTINATARI devono presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di qualsivoglia condotta illecita, rilevante ai sensi del D.Lgs 231/2001 perché realizzata in violazione o elusione del MODELLO, piuttosto che delle relative PROCEDURE.

Le segnalazioni devono fondarsi su fatti precisi, circostanziati e concordanti.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel MODELLO rientrano nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.

Gli obblighi di segnalazione in capo ai COLLABORATORI ed altri SOGGETTI TERZI saranno specificati in apposite clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti alla SOCIETÀ.

Al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione delle segnalazioni stesse sono istituiti canali di comunicazione anonimi consistenti nell'invio all'OdV di corrispondenza attraverso:

- l'indirizzo di posta elettronica odv@chemi.com;
- il numero di fax 02-66010161;
- l'indirizzo di posta elettronica dedicato odv.segnalazioni@chemi.com;
- il servizio di posta interna, tramite deposito fisico della segnalazione in busta chiusa, con la dicitura "riservata/personale", nella cassetta segnalazioni OdV istituita presso le sedi della SOCIETÀ: Organismo di Vigilanza di CHEMI S.P.A., Via dei Lavoratori, 54 -

20092 Cinisello Balsamo (Milano) e Via Vadisi 5 – 53010 Patrica (Fr).

I segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle segnalazioni stesse ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della SOCIETÀ o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

E' compito dell'ORGANISMO garantire la riservatezza del soggetto segnalante; il venir meno di tale obbligo rappresenta grave violazione al MODELLO.

L'ORGANISMO valuta le segnalazioni ricevute, ascoltando, se necessario l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al successivo paragrafo 12.

L'ORGANISMO non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate. Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di *carattere generale* sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'ORGANISMO le informazioni concernenti:

- le operazioni significative che ricadono nelle aree definite a rischio, come definite nella *Parte Speciale* del presente MODELLO;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i REATI, anche nei confronti di ignoti, qualora tali indagini coinvolgano la SOCIETÀ o suoi DIPENDENTI, ORGANI SOCIETARI, COLLABORATORI o PARTNER;
- le richieste di assistenza legale o altre segnalazioni inoltrate dai DIPENDENTI in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti per i REATI di cui al DECRETO;

- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali della SOCIETÀ nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del DECRETO;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti ed alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i DIPENDENTI) ovvero i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di REATI o violazione delle regole di comportamento o procedurali del MODELLO;
- in via periodica, ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del MODELLO.

Periodicamente, l'ORGANISMO propone al C.d.A. eventuali modifiche/integrazioni da apportare all'elenco sopra indicato.

11. (segue): documentazione dell'attività dell'ORGANISMO e raccolta e conservazione delle informazioni

Le attività di verifica dell'ORGANISMO sono supportate da opportune evidenze documentali. Per ogni intervento è necessario:

- definire un piano di lavoro dettagliato per le singole attività previste nel programma annuale delle verifiche. Il piano di lavoro serve da guida nello svolgimento dei controlli ed è archiviato a fine lavoro insieme a tutta la documentazione relativa a quanto sino ad allora è stato svolto;

- formulare per iscritto le richieste alle unità organizzative coinvolte;
- archiviare accuratamente tutta la documentazione prodotta e ricevuta sulla base di un ordine cronologico e in modo tale da consentire la tracciabilità delle attività. Analoga procedura è prevista per la conservazione di materiale in formato elettronico;
- al termine di ogni intervento produrre una relazione che descriva il lavoro svolto e le evidenze emerse;
- aggiornare il registro delle attività.

L'ORGANISMO ha il compito di costituire un *dossier* a documentazione delle attività svolte. In particolare tiene un registro cronologico in cui sono sintetizzate le attività dell'ORGANISMO. Tale registro contiene il repertorio:

- delle attività di formazione intraprese e dei relativi risultati, suddivisi per categoria e livello gerarchico;
- delle attività di verifica svolte, indicando durata, motivazione della verifica, unità organizzative interessate ed eventuali suggerimenti;
- delle segnalazioni ricevute, organizzate per attività sensibile e indicando il numero di segnalazioni che hanno avuto seguito e le strutture coinvolte;

- delle attività periodiche di aggiornamento del MODELLO indicando i principali interventi seguiti;
- sarà cura del Segretario tenere un libro verbali delle riunioni dell'ORGANISMO.

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel presente MODELLO è conservata dall'ORGANISMO in un apposito *database* (informatico e cartaceo) per un periodo di 10 anni, salvo l'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti garantiti in favore degli interessati.

L'accesso al *database* è consentito esclusivamente all'ORGANISMO ed alle persone specificamente individuate nel regolamento dell'ORGANISMO.

12. Il sistema sanzionatorio

L'art. 6 co. 2° del DECRETO prevede l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare i comportamenti difformi da quelli previsti dal modello organizzativo o dalle procedure di attuazione, al fine di rendere più efficace il funzionamento del sistema di controllo.

Tale sistema deve essere differenziato per i dipendenti - ovvero coloro che sono soggetti alla direzione e alla sorveglianza da parte dei dirigenti - per i dirigenti stessi - in relazione alla diversa tipologia contrattuale che li lega alla SOCIETÀ - ed infine, per gli amministratori.

Per i dipendenti e per i dirigenti il sistema sanzionatorio farà essenzialmente riferimento e sarà applicato nel rispetto delle previsioni dello STATUTO DEI LAVORATORI e dei vigenti CCNL.

Il C.d.A., sentiti il Direttore Risorse Umane, il Direttore Affari Legali e Societari e l'ORGANISMO nonché, qualora opportuno, i responsabili delle articolazioni funzionali interessate, determina preliminarmente le tipologie di rapporti giuridici con soggetti esterni alla SOCIETÀ alle quali, al fine di prevenire i REATI, è opportuno applicare le

previsioni del MODELLO, precisandone le modalità e prevedendo le misure sanzionatorie nei casi di violazione delle previsioni in esso contenute o delle procedure stabilite per la sua attuazione.

Gli accertamenti istruttori e l'applicazione delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni del MODELLO rientrano nell'esclusivo potere degli organi della SOCIETÀ competenti in virtù delle attribuzioni loro conferite dallo Statuto o per delibera del C.d.A. o dai regolamenti interni.

L'applicazione delle misure sanzionatorie non pregiudica né modifica ulteriori, eventuali conseguenze civilistiche o di altra natura (penale, amministrativa, tributaria), che possano derivare dal medesimo fatto.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal MODELLO sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare. Il sistema disciplinare non solo è autonomo rispetto all'eventuale azione penale, ma anzi deve rimanere su un piano nettamente distinto e separato dal sistema normativo del diritto penale ed amministrativo. Nel caso in cui la SOCIETÀ - come peraltro già previsto nel contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti - preferisca comunque attendere l'esito del giudizio penale, essa potrà ricorrere all'istituto dell'allontanamento temporaneo del servizio e rinviare alle risultanze anche non definitive del giudizio penale l'eventuale avvio di un procedimento disciplinare.

Ogni violazione o elusione del MODELLO o delle procedure di attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata all'ORGANISMO, ferme restando le procedure e i provvedimenti disciplinari che restano di esclusiva competenza del titolare del potere disciplinare.

L'ORGANISMO deve essere immediatamente informato dell'applicazione di una sanzione, per violazione del MODELLO o delle procedure stabilite per la sua attuazione, disposta nei confronti di qualsivoglia soggetto tenuto all'osservanza del MODELLO e delle procedure prima richiamate.

A sua volta, l'ORGANISMO deve sottoporre all'A.D, che, coinvolgerà le competenti funzioni per l'eventuale adozione di sanzioni:

- le segnalazioni relative a violazione del MODELLO o di sue PROCEDURE;
- le accertate violazioni delle misure a tutela del segnalante, nonché i casi riscontrati di segnalazioni risultate infondate ed effettuate con dolo o colpa grave, ciò al fine dell'adozione, sempre da parte delle funzioni preposte, delle sanzioni previste dal MODELLO, proporzionate all'entità e alla gravità dei comportamenti illeciti accertati. Le sanzioni potranno consistere anche nella risoluzione del rapporto di lavoro o, nel caso di collaboratori o terzi, del contratto in essere.

Ai sensi della legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 7 co. 1°, ed in applicazione dell'art. 50 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti, sussistono specifici criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari previsti dal contratto stesso e di seguito elencati:

Rimprovero verbale

Vi corrisponde la violazione lieve e per la prima volta delle procedure interne previste dal MODELLO o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree di rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del MODELLO stesso, dovendosi ravvisare in tale comportamento una non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza del personale con ordini di servizio, circolari istruzioni o altro mezzo idoneo in uso presso la SOCIETÀ;

Ammonizione Scritta

Vi corrisponde la violazione delle procedure interne previste dal presente MODELLO o l'adozione nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del MODELLO stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza del personale con ordini di servizio, circolari istruzioni o altro mezzo idoneo in uso presso la SOCIETÀ;

Multa in misura non eccedente l'importo di 3 ore della normale retribuzione

Vi corrisponde la violazione *ripetuta* delle procedure interne previste dal presente MODELLO o l'adozione nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio di un comportamento *più volte* non conforme alle prescrizioni del MODELLO stesso prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la *ripetuta* non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza del personale con ordini di servizio, circolari istruzioni o altro mezzo idoneo in uso presso la SOCIETÀ;

Sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un massimo di 3 gg.

Vi corrisponde la violazione delle procedure interne previste dal MODELLO o l'adozione nell'espletamento delle aree di rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del MODELLO stesso nonché il compimento di atti contrari all'interesse della SOCIETÀ che arrechino danno alla stessa o la esponano a situazione oggettiva di pericolo per l'integrità dei beni aziendali dovendosi ravvisare in tali comportamenti il compimento di atti contrari ai suoi interessi o la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni dell'azienda parimenti derivanti dalla non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza del personale con ordini di servizio, circolari, istruzioni o altro mezzo idoneo in uso presso la SOCIETÀ;

Licenziamento disciplinare per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo o giusta causa)

Vi corrisponde l'adozione, nell'espletamento delle attività a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente MODELLO e diretto in modo univoco al compimento di un REATO sanzionato dal DECRETO, dovendosi ravvisare in

tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio per l'azienda, parimenti derivanti dalla non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza del personale con ordini di servizio, circolari istruzioni o altro mezzo idoneo in uso presso la SOCIETÀ.

In ogni caso, qualora il fatto costituisca violazione di doveri discendenti dalla legge o dal rapporto di lavoro tale da non consentire la prosecuzione del rapporto stesso, neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso *ex art.* 2119 c.c., fermo il rispetto del procedimento disciplinare. Con la contestazione può essere disposta la revoca delle eventuali procedure affidate al soggetto interessato.

Più specificamente, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia anche con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti mancanza;
- altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Resta sempre salvo il risarcimento di ogni danno arrecato alla SOCIETÀ.

Per quanto riguarda l'istruttoria per l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano fermi i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, all'Amministratore Delegato o alla funzione Risorse Umane, secondo i regolamenti interni. Il sistema di vigilanza è costantemente monitorato dall'ORGANISMO.

Per i Dirigenti, ed in particolare per coloro che rivestono ruoli di responsabilità con funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione anche di una singola unità organizzativa, il mancato rispetto del MODELLO farà venir meno il rapporto fiduciario esistente e, potrà portare, in relazione alla gravità del fatto, alla risoluzione, anche con effetto immediato, del rapporto di lavoro.

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, delle procedure interne previste dal presente MODELLO o di adozione nell'espletamento delle attività nelle aree di rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni dello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le seguenti misure:

Lettere di richiamo

misura applicata quando vengono ravvisati comportamenti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, non conformi alle prescrizioni del presente MODELLO;

Sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un massimo di 10 gg.

Vi corrisponde la violazione delle procedure interne previste dal MODELLO o l'adozione nell'espletamento delle aree di rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del MODELLO stesso nonché il compimento di atti contrari all'interesse della SOCIETÀ che arrechino danno alla stessa o la esponano a situazione oggettiva di pericolo per l'integrità dei beni aziendali dovendosi ravvisare in tali comportamenti il compimento di atti contrari ai suoi interessi o la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni dell'azienda parimenti derivanti dalla non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza del personale con ordini di servizio, circolari, istruzioni o altro mezzo idoneo in uso presso la SOCIETÀ;

Risoluzione del rapporto

misura applicata quando vengono ravvisati comportamenti posti in essere, nell'espletamento delle attività nelle aree di rischio, in palese violazione delle prescrizioni del presente MODELLO, ovvero ponendo in essere una condotta diretta in modo univoco al compimento di un REATO sanzionato dal DECRETO, e tale da determinare la concreta applicazione a carico della SOCIETÀ di misure previste dal DECRETO, generando un potenziale grave danno per la stessa. In questo caso si dovrebbero ravvisare in tali comportamenti il compimento di atti idonei a far venire meno radicalmente la fiducia dell'azienda nei suoi confronti.

Resta sempre salvo il risarcimento di ogni danno arrecato alla SOCIETÀ.

Nel caso di violazione delle regole del MODELLO e delle procedure da parte degli amministratori, l'ORGANISMO provvederà immediatamente ad informarne con relazione scritta il C.d.A. - nella persona del Presidente - ed il Collegio Sindacale. Il C.d.A. potrà applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge e, nei casi più gravi, e comunque quando la mancanza sia tale da ledere la fiducia della SOCIETÀ nel responsabile, il C.d.A. potrà convocare l'Assemblea proponendo la revoca della carica.

Resta sempre salvo il risarcimento di ogni danno arrecato alla SOCIETÀ.

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, l'ORGANISMO deve darne immediata comunicazione al C.d.A., in persona del Presidente e dell'Amministratore delegato, mediante relazione scritta.

Il C.d.A., qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

Resta sempre salvo il risarcimento di ogni danno arrecato alla SOCIETÀ.

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni o dai *partners* in contrasto con le linee di condotta indicate nel MODELLO e tale da comportare il rischio di commissione di un REATO sanzionato dal DECRETO, potrà determinare, secondo quanto

previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di *partnership*, la risoluzione del rapporto contrattuale (nel rispetto delle clausole inserite *ad hoc* nei relativi contratti), fatto sempre salvo il risarcimento di ogni danno arrecato alla SOCIETÀ, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal DECRETO.

Qualora l'ORGANISMO venga a conoscenza di violazione del MODELLO o delle procedure per la sua attuazione da parte dei DESTINATARI o controparti contrattuali, l'ORGANISMO informa il Responsabile della Funzione competente ed il Responsabile dell'Area alla quale il contratto o rapporto si riferiscono, mediante relazione scritta.